



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**Fondazione  
Nazionale dei  
Commercialisti**

INFORMATIVA PERIODICA

# Valutazione e Controlli

21 dicembre 2018

|   |    |
|---|----|
| Presentazione                           | 2  |
| OIC (Organismo Italiano di Contabilità) | 3  |
| OIV (Organismo Italiano di Valutazione) | 5  |
| Principi di revisione                   | 7  |
| Controlli interni                       | 11 |

## Presentazione

Cara/o collega,

siamo oramai giunti all'ultimo numero dell'informativa per l'anno 2018, richiamando l'attenzione del lettore sulle tematiche relative ai Principi Contabili, ai Principi di Valutazione, alla Revisione Legale e ai Controlli Interni.

Il tutto mediante iniziative e pubblicazioni del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, anche in collaborazione con altri organismi di cui il medesimo è parte attiva.

Nel presente numero, nella sezione sui Principi Contabili si riporta un estratto del documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dal titolo: *"Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19"*. A ciò si aggiungano: nella sezione dell'"OIV", l'iniziativa avviata dall'Organismo Italiano di Valutazione, con il numero zero, della rivista *Business Valuation Journal*; nella sezione *"Principi di revisione"*, il documento sul codice etico ed i principi deontologici in ambito dell'attività della revisione legale, a cura del MEF con la collaborazione del CNCDEC; e per la sezione *"Controlli Interni"*, si richiamano le indicazioni dell'art. 2477 c.c. alla luce del nuovo Codice della Crisi per le società non quotate.

È bene precisare, inoltre, che l'informativa vuole rimanere uno strumento di facile consultazione, poiché, tramite collegamenti ipertestuali evidenziati in ogni sezione, sarà possibile recuperare i documenti di ricerca e di approfondimento richiamati.

L'obiettivo ultimo è quello di suscitare nel collega una sana curiosità che, al momento opportuno, potrebbe concretizzarsi in un approfondimento a supporto della propria attività professionale.

Ringraziandovi per il tempo che ci vorrete dedicare nella lettura della presente informativa, saremo lieti di ricevere consigli, suggerimenti e/o spunti di riflessione per migliorare questa iniziativa.

Buona lettura

### Raffaele Marcello

*Consigliere Nazionale con delega alla Revisione legale,  
Principi contabili e di valutazione,  
Sistema di amministrazione e controllo*



## Pubblicazione documento “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”

In data 19 dicembre 2018 il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito internet il documento “Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19”.

Il contributo esamina la “nuova” contabilizzazione delle operazioni di ristrutturazione dei debiti introdotta dall’Organismo Italiano di Contabilità con l’OIC 19, Debiti (dicembre 2016) – con il quale viene, peraltro, abrogato il previgente OIC 6, Ristrutturazione del debito e informativa di bilancio – e completata con la successiva pubblicazione degli emendamenti ai Principi contabili nazionali OIC (dicembre 2017).

La versione rivisitata dell’OIC 19 indica che in caso di cambiamento sostanziale degli accordi, le società che applicano il costo ammortizzato imputano nell’esercizio dell’eliminazione del debito i benefici economici derivanti dal cambiamento dell’accordo (proventi finanziari) in correlazione con l’imputazione integrale dei pertinenti costi di transazione. Laddove il cambiamento non fosse sostanziale, le predette società considereranno i costi di transazione nel computo del debito, ammortizzando, successivamente, tali oneri (con la tecnica del costo ammortizzato) lungo la durata del contratto. La data dalla quale si rilevano gli effetti dell’eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l’accordo diviene efficace tra le parti.

### ULTIMI DOCUMENTI EMANATI DA CNDCEC E FNC

Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19  
(dicembre 2018)

Per le società che non applicano il costo ammortizzato la riduzione del debito comporta l’iscrizione in conto economico dei benefici dello stralcio del debito e dei correlati costi relativi alla predetta eliminazione. Negli altri casi di modifica (per esempio, riduzione dell’ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti), il valore contabile del debito rimane inalterato, ed il beneficio derivante dall’operazione di ristrutturazione è distribuito fra gli esercizi lungo la durata del debito stesso, attraverso l’imputazione a conto economico di minori oneri finanziari. Il limite massimo della capitalizzazione dei costi è identificato nei benefici economici derivanti dalla riduzione del valore economico del debito.

Il documento del CNDCEC presenta un taglio pratico/professionale integrando, da un punto di vista operativo, le previsioni dell’OIC 19. In questo contesto, il Consiglio rileva, per esempio, che l’ambito di applicazione del Principio è applicabile non solo alle operazioni di ristrutturazione “normate”, ma anche ai singoli accordi tra debitore (società) e creditori (normalmente il ceto bancario).

Sono fornite considerazioni, tra gli altri aspetti, sul tema dei costi di transazione, osservando



che i “costi di transazione” delle operazioni di ristrutturazione possono riferirsi a oneri quali: spese legali e notarili; compensi professionali per soggetti incaricati della predisposizione del piano dell’attestazione sulla validità del piano; e, costi di *due diligence*.

Il CNDCEC osserva che le disposizioni concernenti il trattamento contabile della ristrutturazione del debito sono applicabili anche ai casi di novazione soggettiva, ossia quando la controparte creditrice del nuovo debito non sia la stessa del vecchio debito.

Una volta rilevato, come sovente accade nella pratica, che le variazioni del debito per sorte capitale comportano cambiamenti sostanziali, è specificato che l’OIC 19 non prevede (opportunamente) parametri quantitativi per l’individuazione delle “modifiche sostanziali” e “non sostanziali”.

Il lavoro ritiene, poi, che i costi sostenuti in un esercizio antecedente a quello in cui l’accordo diviene efficace siano imputati – se soddisfatte le condizioni – quali costi sospesi tra i risconti attivi (nei limiti sempre del beneficio economico previsto), in quanto assimilati ad oneri di finanziamento, indipendentemente dal fatto che questi siano sostenuti da società che non adottano o che adottano il costo ammortizzato.

Il documento è arricchito con una tavola sinottica di sintesi e con alcuni esempi riferiti alle diverse tematiche trattate nel corpo dell’elaborato.



## Superare le barriere nazionali: il *Business Valuation OIV Journal*

Nel campo della valutazione aziendale, è stato pubblicato dall'OIV – Organismo Italiano di Valutazione – il numero zero della rivista *Business Valuation Journal*, consultabile e scaricabile gratuitamente sia sul sito stesso dell'Organismo Italiano di Valutazione che sul sito dell'*International Valuation Standard Council* (IVSC). Seguendo il principio che la conoscenza è un bene pubblico, la rivista aderisce alla definizione di *open access* coniata dal BOAI (*Budapest Open Access Initiative*): tutti gli utenti hanno il diritto di “leggere, scaricare, copiare, distribuire e stampare i testi completi degli articoli”.

Il *Business Valuation Journal* vuole essere un ponte tra le varie comunità di *Business Valuers*, con l'obiettivo di dare vita ad un *forum* di discussione e facilitare lo scambio di esperienze e competenze sviluppate sia in ambito accademico che professionale, di *best practice* e analisi di casi aziendali, superando le barriere nazionali in termini di pregiudizi e preconcetti, e analizzando problemi di valutazione comuni a diverse aree geografiche e/o settori economici differenti.

Valutare significa misurare, e misurare richiede l'esercizio di tre principali capacità: “*good thinking*” (buon pensiero), “*good application*” (buona applicazione) e “*good balance between costs and benefits*” (giusto equilibrio tra costi e benefici). A tal proposito, gli articoli che la rivista intende pubblicare contemplano tutte e tre le funzionalità. Ragion per cui, essi saranno

### ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

#### [Business Valuation OIV Journal](#)

proiettati a colmare il divario tra teoria e pratica nella valutazione aziendale, incoraggiare dibattiti su questioni rilevanti a livello internazionale, individuare soluzioni valide per la risoluzione di nuovi problemi di valutazione, e tanto altro.

Tre, in particolare, sono gli argomenti trattati nella prima uscita del *Business Valuation Journal*:

- il costo implicito del capitale, come calcolarlo e utilizzarlo nella pratica professionale;
- *Solvency II* e valutazioni nel settore assicurativo;
- metodo dei multipli e valutazioni nel settore bancario in prospettiva storica fra Stati Uniti ed Europa.

Il primo argomento tratta dell'importanza del costo implicito del capitale come strumento in grado di valutare le scelte delle valutazioni basate sull'approccio reddituale e sull'approccio di mercato.

Dato che è entrato in vigore in Europa da oltre due anni un nuovo quadro normativo – *Solvency II* – che regola il settore assicurativo, il secondo argomento, invece, si propone di evidenziare alcune criticità connesse alla pratica di valutazione del patrimonio assicurativo.



Infine, l'ultima sezione della rivista è dedicata ai principali risultati ottenuti dalla ricerca empirica condotta non solo ai fini di analizzare l'efficacia dei multipli, ma anche capire se ne esista uno maggiormente affidabile rispetto agli altri per applicarli nelle valutazioni condotte all'interno del settore bancario.

Tanti e nuovi sono, dunque, gli elementi offerti ai lettori mediante la pubblicazione di questa prima rivista *Business Valuation Journal* da parte dell'Organismo Italiano di Valutazione.



## Il Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili partecipa attivamente, unitamente ad ASSIREVI ed INRL, ai lavori del Tavolo fra Soggetti convenzionati con il MEF finalizzato all'elaborazione, congiuntamente al MEF e alla CONSOB, dei principi di deontologia professionale, di riservatezza e segreto professionale predisposti ai sensi dell'art. 9, comma 1, e dell'art. 9-bis, comma 2 del D.Lgs. 39/2010.

Le attività del Tavolo hanno portato alla recente pubblicazione – attraverso apposita Determina del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ragioneria Generale dello Stato - Prot. 245504 del 20/11/2018) – del *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di revisione legale dei conti* (definito anche *Codice Etico Italia*) che troverà applicazione obbligatoria nello svolgimento degli incarichi di revisione legale del bilancio conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Si fa presente che tale *Codice Etico Italia* non contiene, allo stato attuale, i principi di indipendenza che sono ancora oggetto di predisposizione ed analisi da parte del Tavolo dei Soggetti convenzionati.

Il *Codice Etico Italia* si applica al “soggetto abilitato alla revisione”: tale definizione

### ULTIMI DOCUMENTI PUBBLICATI DA ALTRI ORGANISMI

[Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale](#)

ricomprende al suo interno “il revisore legale persona fisica” così come definito dall'art. 1, comma 1, lett. n) del D.Lgs. 39/2010 (quale singolo professionista o come componente di un organo societario) e “la società di revisione legale”, così come definita dall'art. 1, comma 1, lett. q) del D.Lgs. 39/2010. Inoltre, nella definizione di “soggetto abilitato alla revisione” sono ricomprese anche le società che controllano il “soggetto abilitato alla revisione” o dallo stesso controllate. Infine, il *Codice Etico Italia* prevede che – in determinate sezioni – il riferimento al “soggetto abilitato alla revisione” ricomprende anche i soggetti appartenenti alla sua rete.

Per l'elaborazione di tale Codice, i soggetti ammessi alla Convenzione, unitamente al MEF e alla CONSOB, hanno preso in considerazione il *Code of Ethics for Professional Accountants* emanato dall'*International Ethics Standards Board for Accountants (Codice Etico IESBA)* dell'*International Federation of Accountants (IFAC)* quale autorevole documento di riferimento per l'elaborazione del *Codice Etico Italia*. Nel dettaglio, per la redazione del Codice Etico nazionale è stata presa a riferimento esclusivamente la prima parte del *Codice Etico IESBA*, ossia le Sezioni da 100 a 280 che



## PRINCIPI DI REVISIONE

trattano i principi di deontologia, riservatezza, segreto professionale e obiettività che si applicano con riferimento agli incarichi di revisione contabile completa e limitata del bilancio, oltre che agli altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad una informazione. Ciononostante, è importante rimarcare che i principi contenuti nel *Codice Etico Italia* trovano applicazione obbligatoria esclusivamente nello svolgimento di incarichi di revisione legale del bilancio conferiti ai sensi del D.Lgs. 39/2010.

Come detto, il *Codice Etico Italia* è stato predisposto tenendo conto del *Codice Etico IESBA* ma, necessariamente, contiene al suo interno specifici adattamenti e localizzazioni, nonché l'eliminazione di alcuni paragrafi e l'aggiunta di altri, al fine di rendere la disciplina contenuta nel Codice coerente con il generale quadro normativo italiano. Ciononostante, è stata mantenuta la stessa numerazione fra il *Codice Etico IESBA* e il *Codice Etico Italia*: laddove nel Codice italiano sono stati eliminati uno o più paragrafi, che sono stati segnalati come "lasciati intenzionalmente in bianco"; viceversa, se è stato introdotto un nuovo paragrafo, esso è individuato con il numero del paragrafo precedente e l'aggiunta dell'estensione "-bis".

Del *Codice Etico Italia* fanno parte integrante l'*Introduzione* al Documento che descrive la natura, le finalità e la struttura del Codice stesso, nonché il *Glossario* che definisce il significato dei termini più significativi e ricorrenti: entrambi i documenti sono stati predisposti al fine di agevolare la comprensione e l'utilizzo da parte dell'utente del *Codice Etico Italia*.

La pubblicazione, in Italia, del *Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale*, contribuirà a disciplinare in modo articolato e chiaro il comportamento che i soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali devono mantenere durante lo svolgimento dell'attività di revisione legale (conferita ai sensi del D.Lgs. 39/2010), al fine di garantire non solo il rispetto dei vincoli normativi, ma anche la qualità della revisione legale. Si evidenzia però che, come prescritto dall'art. 2 (*Inderogabilità delle disposizioni di rango primario e regolamentare*) della Determina Prot. 245504 del 20/11/2018, le disposizioni previste agli artt. 9 e ss. del D.Lgs. 39/2010 prevalgono e quindi, in caso di contrasto con le prescrizioni del *Codice Etico Italia*, queste ultime non si applicano. Infatti, in nessun caso i principi derogano a disposizioni di legge o a disposizioni regolamentari, né autorizzano il Revisore Legale a disapplicarle.

Il *Codice Etico Italia* è applicabile a decorrere dagli incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso dell'anno 2019.

\*\*\*

**Offerta formativa del CNDCEC: i primi risultati del corso e-learning avanzato in materia di revisione legale dei conti (2018)**

La fine dell'anno porta con sé, fra i vari adempimenti che caratterizzano la vita lavorativa del Commercialista, anche l'acquisizione della totalità dei crediti formativi obbligatori sia in quanto iscritti all'Albo, sia in quanto Revisori Legali iscritti nel Registro





## PRINCIPI DI REVISIONE

(indipendentemente dalla sezione – A o B – di appartenenza).

Al fine di garantire una maggiore offerta formativa, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, lo scorso 3 settembre, ha reso disponibile *online* e in forma totalmente gratuita il nuovo corso *e-learning* avanzato in materia di Revisione Legale dei conti organizzato dallo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.


Il corso *e-learning* avanzato (2018) è offerto gratuitamente non solo agli iscritti all'Albo, ma anche agli altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori Legali ma non nel nostro Albo.

L'edizione 2018 del corso *e-learning* predisposto dal CNDCEC consente, come già accaduto per il corso pubblicato nell'autunno 2017, di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 39/2010 attraverso la frequenza di 20 moduli didattici della durata di un'ora ciascuno che consentono di acquisire 20 crediti formativi nelle materie caratterizzanti per la Revisione Legale.

Come detto, il corso *e-learning* avanzato sulla Revisione Legale è *online* sul sito web del CNDCEC a partire dal giorno 3 settembre 2018: dalla data di pubblicazione *online* fino alla fine del mese di novembre (dato puntuale al 27/11/2018) hanno usufruito dei moduli del corso 11.575 utenti. Tale dato comprende al suo interno sia la quota di soggetti iscritti all'Albo, sia la quota di coloro che risultano essere iscritti al Registro dei Revisori Legali ma non all'Albo dei Dottori Commercialisti.

È importante evidenziare che tale dato contiene al suo interno sia gli utenti che hanno usufruito di un solo modulo del corso *e-learning* (acquisendo in tale maniera soltanto 1 credito valido per la formazione continua nelle materie caratterizzanti), sia gli utenti che invece hanno usufruito della totalità dei moduli (pari a 20) contenuti all'interno del corso avanzato: conseguentemente, il numero di crediti per la formazione continua (nelle materie caratterizzanti per la Revisione Legale) è ben superiore a 11.575.

La suddivisione fra utenti iscritti all'Albo e utenti non iscritti può essere utilmente rappresentata dal seguente grafico che consente di evidenziare, inoltre, che una componente pari a quasi il 10% dei soggetti che hanno usufruito dei moduli del corso avanzato appartiene alla categoria dei "non iscritti ODCEC", ossia dei soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali ma non all'Albo.



Tenuto conto dei dati raccolti finora, si presume che al termine del mese di Dicembre – scadenza legale per l'adempimento degli obblighi formativi per l'anno 2018 – il numero di soggetti che avrà usufruito dell'offerta formativa gratuita del CNDCEC sarà ben superiore ai 16.000 utenti.



## PRINCIPI DI REVISIONE

Tale risultato mette in luce l'impegno costante del CNDCEC nel cercare di supportare i Revisori Legali nel corretto svolgimento del proprio incarico, attraverso la possibilità di adempiere, in modo agevole e fruendo di un prodotto di qualità, agli obblighi di formazione continua previsti *ex lege*.

In conclusione, si ricorda – per chi non ha ancora completato i propri obblighi in tema di formazione continua obbligatoria – che per poter usufruire dell'offerta formativa offerta dal CNDCEC è necessario cliccare sull'apposito banner "*E-Learning Revisione Legale*" presente sulla *home page* del sito *web* del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ([www.commercialisti.it](http://www.commercialisti.it)) che indirizza ad una sezione dedicata di Concerto, piattaforma *on-line* per la formazione a distanza dei Dottori Commercialisti, dove sono disponibili entrambe le edizioni dei corsi in tema di Revisione Legale, organizzate rispettivamente nel 2017 e nel 2018.

**Clicca qui per accedere ai corsi *e-learning* offerti dal CNDCEC.**



## Società non quotate

Le modifiche del codice civile, introdotte dallo schema di decreto legislativo recante il c.d. Codice della crisi, si concentrano anche sulla riscrittura dell'art. 2477 c.c.

L'art. 378 del Codice della crisi, infatti, modifica i commi 3, 4 e 6 dell'art. 2477 c.c.

Al fine di sgombrare il campo da probabili equivoci, appare di una certa utilità ribadire che la novellata disposizione, per come formulata nello schema di decreto legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri l'8 novembre scorso, non altera in modo alcuno l'assetto dei controlli attualmente descritto nell'art. 2477 c.c.

Muta la platea di riferimento perché ad essere interessate saranno società che attualmente non sono tenute a nominare l'organo di controllo o il revisore (commi 3 e 4).

Stando alla vigente formulazione dell'art. 2477 c.c. e a quella contenuta nell'art. 378 del Codice della crisi, l'ordinamento, consente e consentirà *de futuro*, ai soci di s.r.l. di nominare facoltativamente:

- un sindaco unico;
- il collegio sindacale;
- il revisore legale.

La scelta del soggetto deputato ai controlli determina la possibilità da parte dei soci di scegliere il sistema dei controlli cui assoggettare la società, vale a dire:

- vigilanza concomitante alla gestione *ex art.* 2403 c.c. e funzione di revisione legale *ex art.* 14 del D.Lgs. n. 39/2010

cumulativamente affidate all'organo di controllo (sindaco o collegio sindacale);

- esclusiva funzione di revisione *ex art.* 14 del D.Lgs. n. 39/2010 affidata all'incaricato della revisione legale.

Residua la possibilità di adottare un assetto dei controlli maggiormente articolato, nominando sia l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico), sia il revisore. Per converso, fuori dai casi di nomina obbligatoria, residua la possibilità di non nominare alcun "controllore".

Per quanto riguarda più partitamente l'assetto dei controlli obbligatori di cui all'art. 2477, comma 3, c.c., l'ordinamento impone attualmente ai soci di procedere con la nomina del sindaco unico o del collegio sindacale e/o dell'incaricato della revisione legale nei casi in cui la società:

- a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
- c) ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti previsti dall'art. 2435-*bis*, comma 1, c.c. per la redazione del bilancio in forma abbreviata.

Quando la riforma delle discipline della crisi e dell'insolvenza sarà completata, e sempre che non interverranno modifiche dell'ultimo momento sul testo del menzionato art. 378 del Codice della crisi, i parametri di cui alla lett. c) saranno notevolmente ridimensionati.



## CONTROLLI INTERNI

L'obbligo di nomina scatterà quando la società avrà superato per **due** esercizi consecutivi almeno **uno** dei seguenti limiti: totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

L'art. 378 del Codice della crisi, inoltre, dispone che le s.r.l. e le cooperative s.r.l. che abbiano superato per due esercizi consecutivi almeno uno di nuovi limiti alla data di entrata in vigore della modifica, sono tenute ad uniformare l'atto costitutivo e gli statuti nei successivi centoottanta giorni. Al riguardo, si evidenzia che la disposizione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta del Codice della crisi, una volta che il testo del decreto verrà definitivamente approvato.

Ciò comporta che, al superamento dei mutati parametri dimensionali dell'art. 2477, comma 3 c.c., c.c. introdotti nell'art. 378 del Codice della crisi, le società, in sede di adeguamento dei propri statuti, potranno prevedere:

- un sistema "opzionale" per la scelta dell'assetto dei controlli, assegnando all'assemblea, in sede di conferimento dell'incarico, la possibilità di designare di volta in volta il collegio o il sindaco unico ovvero l'incaricato della revisione legale, al quale affidare, di volta in volta, la funzioni che questi possono esercitare *ex lege*, e scegliendo, conseguentemente, il sistema effettivo dei controlli da praticare;
- un sistema vincolante, disponendo espressamente che la funzione di vigilanza

ex art. 2403 c.c. e quella di revisione legale dei conti ex artt. 14 e ss. del D.Lgs. n. 39/2010 siano attribuite sempre all'organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) ovvero che la funzione di revisione legale sia attribuita al revisore.

Se l'atto costitutivo dovesse limitarsi a rimandare alle vigenti disposizione di legge, l'assemblea, verificandosi le condizioni descritte nel novellato art. 2477 c.c., potrà nominare il collegio sindacale, il sindaco unico o il revisore.

Differente interpretazione non pare evincersi dal testo delle novellate disposizioni contenute nell'art. 378 del Codice della crisi. L'abbassamento dei parametri previsti nel comma 3 dell'art. 2477 c.c. non produce alcuna significativa differenza rispetto al sistema dei controlli che attualmente è applicabile alla s.r.l.

È allora il caso di precisare che la scelta effettuata in sede di modifica di statuto assumerà non scarsa importanza nell'organizzazione societaria per la predisposizione e il funzionamento di un adeguato assetto organizzativo, come imposto dagli artt. 3 e 374 del Codice della crisi anche ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e della perdita della continuità aziendale.

Le società dovrebbero essere messe a conoscenza che l'organo di controllo interno della società, sia esso collegio o sindaco unico, è dotato di rilevanti poteri strumentali per lo svolgimento delle funzioni nonché di doverosi poteri di intervento per la rimozione delle irregolarità riscontrate che, allo stato, non rientrano nelle competenze del revisore legale.



---

**CONTROLLI INTERNI**

Per tal motivo, è doveroso porre nella dovuta attenzione il ruolo strategico svolto dal collegio sindacale, preferibilmente incaricato della funzione di revisione legale, nella attività di vigilanza concomitante alla gestione della società.

Nelle realtà minori, la nomina del sindaco unico incaricato della revisione legale potrebbe rappresentare la scelta migliore per la concreta attuazione del nuovo obbligo di segnalazione imposto dal Codice della crisi all'organo di controllo interno.

Ciò detto, la tipologia, le dimensioni e le modalità di gestione effettivamente praticata nell'impresa potrebbero favorire la diffusione di tecniche di revisione adattate ai contesti di riferimento, con riconsiderazione del monte orario effettivamente richiesto, senza peraltro scalfire la bontà e l'utilità del sistema tradizionale di *governance* fondato, in tali ipotesi, sulla compresenza dell'organo di amministrazione e del sindaco unico.



### Hanno collaborato a questo numero

**Cristina Bauco**

*Ricercatrice area giuridica Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Raffaele D'Alessio**

*Componente del gruppo di lavoro CNDCEC per l'area di delega Revisione legale*

**Nicola Lucido**

*Ricercatore area aziendale Fondazione Nazionale dei Commercialisti*

**Alessandra Pagani**

*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

**Laura Pedicini**

*Ricercatrice area revisione legale CNDCEC*

**Matteo Pozzoli**

*Esperto CNDCEC*

PER EVENTUALI SUGGERIMENTI: [INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT](mailto:INFORMATIVA@FNCOMMERCIALISTI.IT)

